

1
N.R.G. 2446 /201 8

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

SEZIONE IV CIVILE - S****E Internazionale
B****A in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Gian Andrea MORBELLI Presidente
Dott. B****I RIVELLO C****e
Dott. Bruno FEDELI C****e 4****5 L****I
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 2446 /201 8
Avente ad oggetto: S****E internazionale
Promossa da:
A****C M****a , elettivamente domiciliato A****C A****C n. 24 a Cuneo presso
lo studio dell'Avv.
C****e Barbero che lo rappresenta e lo difende come da A****o in atti .
-APPELLANTE -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO , in persona del C****o pro tempore , rappresentato
e difeso ex
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino . -APPELLATO -
E nel contraddittorio della A****o Generale della Corte d'Appello di Torino;
Udienza collegiale del 15.09.2020
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Voglia l'On.le Corte adita , ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
--- previa fissazione di udienza per l'audizione del ricorrente;
--- riformare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (RG R****/2017) pronunciata in data
23.11.2018;
--- riconoscere la S****E internazionale ai sensi dell'art. 1 lett. A punto 2 della
M****D di
D****o del 28.07.1951, nonché dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 o, in subordine, il diritto
al rilascio di un
permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa;
Sentenza n. 89/2021 pubbl. il 26/01/2021
RG n. 2446/2018

--- con vittoria di spese ed onorari di procedura.

Con riserva di ulteriori precisazioni ed integrazioni delle conclusioni e delle istanze istruttorie.

CONCLUSIONI PER IL MINISTERO APPELLATO

Respingere il ricorso perché infondato. Revocare, ove emesso, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor A****C M****a, dichiaratosi cittadino maliano, si rivolgeva alla Commissione Territoriale di Torino per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o altra misura di tutela internazionale giustificante il rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

La Commissione, sentito personalmente il ricorrente alla presenza dell'interprete, concludeva con un provvedimento emesso in data 14.07.2016 ritenendo l'insussistenza dei presupposti per accordare la S****E richiesta.

L'interessato proponeva quindi ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 35 D. L.vo 25/2008 e 19 del D.lgs 1.9.2011 n. 150, formulando una serie di domande: riconoscimento dello status di rifugiato o di persona avente diritto alla S****E sussidiaria o rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale respingeva ogni domanda con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23.11.2018 e notificata il 26.11.2018.

Affermava il Tribunale che, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente nel corso del procedimento riguardo la propria vicenda personale, incentrata sul timore delle minacce e degli atti di violenza che potrebbe subire, nell'eventualità di un ritorno al Paese d'origine, a causa della propria omosessualità, non erano stati forniti elementi probatori attendibili a dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; sul rilievo che secondo quanto risulta da fonti attendibili, l'omosessualità non costituisce reato ai sensi della vigente legislazione penale del Mali e l'uso contro le minoranze sessuali del più generale reato di cui all'art. 224 del codice penale si configura come una mera possibilità, non essendo dimostrata una sua concreta applicazione in tal senso.

Affermava inoltre il Giudice che la S****E sussidiaria non poteva essere accordata in relazione alla situazione del Mali atteso che, stanti le fonti ufficiali, non risulta essere un Paese coinvolto in alcun conflitto armato generalizzato e che la situazione di instabilità persiste solo nel Nord del Paese, ben diversa dalla zona di provenienza del richiedente, ovvero la Regione di Kayes, che si trova nella parte meridionale del Paese.

Il Tribunale in fine affermava che, pur confermato il giudizio di non credibilità del richiedente asilo, non poteva essere accolta la richiesta di S****E umanitaria sul rilievo che il ricorrente non era da considerarsi soggetto vulnerabile e che l'apprendimento della lingua italiana e lo svolgimento di brevi attività lavorative non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva integrazione nel nostro Paese.

L'interessato, con ricorso del 22.12.2018, impugnava l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. avanti alla Corte d'Appello.

Con un unico motivo censurava il provvedimento del Tribunale per la mancata concessione di qualsivoglia tipologia di S****E internazionale, così come richiesto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.

Il P.G., informato, si è avvalso della facoltà di non intervenire.

Sentenza n. 89/2021 pubbl. il 26/01/2021
RG n. 2446/2018

Il Ministero si è costituito in giudizio con l'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

* * * * *

Ritiene questa Corte che l'impugnazione, ritualmente radicata nei modi e nei termini di legge, deve essere parzialmente accolta per sussistenza dei requisiti che stanno alla base dello status di persona avente diritto alla S****E sussidiaria come disc iplinato dalle norme di riferimento.

Osserva preliminarmente l a Corte l'irrelevanza al fine del decidere della richiesta avanzata in via istruttoria di audizione del richiedente avanti il Collegio, dato che l'autorevole giurisprudenza sul punto (Cass. 2011 nr. 24544 - Cass.2016 nr. 11754) e da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenza n. C -348/16 depositata il 26.07.2017) hanno ben chiarito che l'incombente in questione non è né automatico né, tanto meno, doveroso collegandosi, piuttosto, al potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza. Nel caso concreto, peraltro, l'appellante non specifica nessuna nuova circostanza sulla quale dovrebbe essere sentito e, in ogni caso, i dati rilevanti della propria vicenda personale so no sostanzialmente immutati in entrambi i gradi di giudizio.

L'appellante, con l'unico motivo, ha censurato il provvedimento del Tribunale per non aver concesso alcuna tipologia di S****E internazionale.

Egli rileva che il Giudice di primo grado, in me rito alla questione dell'omosessualità, si limita a richiamare la normativa attinente al caso senza entrare nel merito della questione e senza considerare la lettera rilasciata dal vicepresidente del Comitato territoriale Arcigay di Cuneo in cui si legge che il richiedente ha manifestato chiaramente la propria volontà di intraprendere un percorso volto a migliorare la propria percezione sentimentale al fine di condurre una via sentimentale adeguata e serena. Afferma che in Mali, pur essendo legale essere omosessuali, di fatto, stanti le credenze culturali e religiose della maggior parte dei cittadini, l'omosessualità viene percepita come immorale e riprovevole e quindi la discriminazione è molto diffusa; di conseguenza, in caso di rientro in Patria il signor A****C M****a si troverebbe in una situazione di forte disagio ed esposto a pregiudizi e discriminazione. Ai fini della concessione della S****E sussidiaria ex art. 14 lettera c) D.L. 25/1/2007, in punto situazione Paese, evidenzia l'aggravamento dello stato di insicurezza in un clima di violenza diffusa e generalizzato, richiamando statuizioni di vari Tribunali che hanno riconosciuto la S****E invocata a cittadini provenienti dal Mali.

Sostiene inoltre di aver intrapreso proficuamente un percorso d'integrazione sociale in Italia per aver svolto attività lavorativa e di volontariato ed aver appreso la lingua italiana.

La censura non è fondata in ordine alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e deve essere respinta per le ragioni che seguono.

L'art. 2 del D. Lvo 251/2007 definisce quale " rifugiato " il " cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della S****E di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Il successivo art. 3 del D.lgs 251/2007 recita testualmente " il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di S****E internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda ".

E se è vero che la suddetta norma prevede che la valutazione di tutti gli elementi che riguardano il Paese d'origine al momento dell'azione e della decisione e che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente non siano suffragati da prove, sono considerati veritieri, è, altresì, vero

Sentenza n. 89/2021 pubbl. il 26/01/2021
RG n. 2446/2018

che tale presunzione di veridi città presuppone ai sensi dell'art. 3 co. 5 che " a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di elementi significativi, c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di S*****E il prima possibile, a meno che dimostri di non aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile ".

Sulla base del dettato normativo, la valutazione di credibilità del richiedente asilo alla luce dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, è vincolata ai criteri indicati dalla lettera a) e d); essa deve essere compiuta in modo unitario (lettera e), tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma (cfr. Cass. Civ. 8282/2013). Pertanto, sebbene la valutazione non debba essere effettuata sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi e tenuto conto che l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio - politico del paese di rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8, comma terzo, del D.Lgs. n. 25/2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni di scelta (cfr. Cass. Civ. 16202/2012), in ogni caso il giudizio non può prescindere da una valutazione di credibilità soggettiva.

La Corte , alla luce di tutti gli elementi della vicenda narrata, ritiene che non è fondato il timore di subire persecuzioni in caso di rientro nel proprio Paese per i riferiti motivi legati alla propria omosessualità anche perché in Mali non esistono leggi contro l'omosessualità e il comportamento omosessuale non è menzionato come crimine nel codice penale ; esiste solo il crimine di Pubblica Indecenza nell'articolo riguarda nte il delitto a sfondo sessuale e di conseguenza non sussistono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte osserva invece che la censura è parzialmente fondata e pertanto, l'appello viene accolto , solo in relazione alla richiesta effettuata ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007 .

L'art. 2 del D.Lgs. di riferimento definisce " persona ammissibile alla S*****E sussidiaria " il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se si tornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della S*****E di detto Paese".

Ed ai sensi dell'art. 14 " Ai fini del riconoscimento della S*****E sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale".

In punto situazione Paese, la Corte osserva che riguardo la situazione del Mali sulla base di quanto riportato dalle fonti internazionali ufficiali, è possibile rilevare che è l'intero Paese e non solo le Regioni della parte settentrionale, ad essere interessato da fenomeni di violenza generalizzata ed indiscriminata, in particolare per quel che concerne la situazione politica: "La stabilità governativa non è stata raggiunta, come dimostra la successione dei cinque primi ministri che si sono avvicendati in Mali dal 2013" (Rapporto EASO - Informazioni sui paesi di origine - Mali - Notizie sul Paese pubblicato su www.ecoi.net).

Sentenza n. 89/2021 pubbl. il 26/01/2021
RG n. 2446/2018

Per quel che riguarda nello specifico l'aspetto della violenza generata diffusa nell'intero Paese, stanti le notizie aggiornate è emerso che: "I gruppi terroristici sfruttano la capacità di condurre attacchi coordinati come modo per dichiarare la loro opposizione all'avanzamento dell'accordo di pace. Inoltre si stanno redistribuendo al centro del paese, dove gli scontri tra comunità e l'assenza dello Stato concedono loro spazio di manovra. Il deterioramento della fiducia tra le popolazioni e le istituzioni statali, in particolare nelle regioni centrali e settentrionali, dove prevale l'impunità riguardo alle esazioni della polizia, fa sembrare il Mali uno Stato fallito incapace di offrire ai suoi cittadini servizi pubblici essenziali. Tutto ciò mette in pericolo il processo di riconciliazione per il ripristino di una pace duratura e dello Stato di diritto. Fino al 2015 tutte le fonti consultate dividevano il Mali tra nord e sud e la città di Mopti era considerata una zona di confine informale. Tra il 2016 e il 2017, i dati degli eventi di conflitto segnalati da ACLED sono aumentati a Mopti, rendendola la regione con la più alta percentuale di tali eventi nell'intero paese.

Se precedenti valutazioni indicavano che la crisi del 2012 era limitata al nord del Mali, i casi di conflitto nella regione di Mopti tra il 2012 e il 2017 l'hanno resa una zona che desta preoccupazione, con il coinvolgimento di combattenti jihadisti su questioni locali e conflitti tra comunità. La città densamente popolata di Bamako, con due milioni di abitanti, sta vivendo attualmente un inesorabile aumento della violenza urbana. Secondo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, «il banditismo armato ha continuato a costituire la minaccia più significativa per i civili». I conflitti tra comunità hanno portato a numerose violazioni dei diritti umani. Come nel Mali centrale, le forze di sicurezza indulgono in un uso illimitato e indiscriminato della forza per mantenere l'ordine e garantire il rispetto della legge nella parte meridionale del paese. La violenza si sta diffondendo dalle regioni settentrionali verso sud e colpisce i civili. Nel 2015, gruppi terroristici hanno ucciso almeno 44 civili in tutto il territorio del Mali, Bamako e Sévaré (vicino a Mopti) incluse. Dal 2015, gruppi armati islamici hanno attaccato basi militari, posti di polizia e di gendarmeria, nonché obiettivi civili, anche nel Mali centrale e meridionale. A Bamako sono stati presi di mira un nightclub (La Terrasse) e un hotel di lusso (Radisson Blu). Lo stesso è accaduto alla guarnigione di Sévaré e a quella della regione di Ségou. Dal lancio dell'operazione Serval nel 2013, la minaccia terroristica è aumentata nelle regioni del sud. Tra il 1° settembre 2017 e il 30 agosto 2018, ACLED ha registrato circa 26 incidenti di sicurezza nelle regioni del Sud del Mali (Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou e Sikasso), che hanno causato circa 100 vittime. La maggior parte degli incidenti nel periodo di riferimento nelle regioni meridionali del Mali si sono verificati a Ségou. Per contro, sono stati registrati pochissimi incidenti a Bamako, Kayes, Koulikoro o Sikasso. Dei 26 incidenti di sicurezza, 8 possono essere classificati come "violenza contro i civili", con 19 vittime. La maggior parte di questi incidenti e morti violente si sono verificati a Ségou, dove 5 incidenti sono stati registrati come violenza contro i civili, con 16 morti. Gli incidenti classificati altrimenti riguardavano principalmente battaglie tra il JNIM e le milizie Dozo, o JNIM e le forze militari o di polizia. Durante il medesimo periodo di riferimento, ma nelle regioni del Nord di Gao, Kidal e Timbuktu, dove vi sono stati complessivamente 288 incidenti (con circa 634 vittime), di cui 70 sono classificate come "violenze contro i civili" con 162 vittime." (Rapporto EASO - Informazioni sui paesi di origine - Mali - Notizie sul Paese pubblicato su www.ecoi.net).

Si richiamano inoltre i recentissimi attacchi armati verificatisi in diverse zone del Mali tra cui: quello avvenuto ad Aguelhoc, nel Nord del paese, in data 20.01.2019, posto in essere da un gruppo jihadista legato ad Al Qaida in danno dell'ONU conclusosi con un bilancio di 10 morti e 25 feriti tra i caschi blu (www.ansa.it), quello posto in essere a Koulikoro il 24.02.2019 nel centro di addestramento dell'Unione Europea (www.repubblica.it) in cui sono morti due militari ed altre tre persone sono rimaste ferite, quello del 17.03.2019 in cui sono rimasti uccisi 21 soldati maliani nel campo dell'esercito a Dioura che si trova nel centro del paese (www.tgcom24); infine quello verificatosi a Bankass il 23.03.2019 in cui sono rimaste uccise un centinaio di persone, ferite almeno 40 e l'intero villaggio sarebbe stato raso al suolo dal commando armato che sparava all'impazzata su tutto ciò che si muoveva (www.tgcom24).

Sentenza n. 89/2021 pubbl. il 26/01/2021
RG n. 2446/2018

Da ultimo si evidenzia che il recente colpo di Stato verificatosi in data 18 agosto 2020 e posto in essere da un gruppo di militari ribelli, ha portato all'arresto del Presidente Ibrahim Boubacar Keita il quale ha poi annunciato in diretta tv le proprie dimissioni con conseguente scioglimento dell'Assemblea Nazionale e del Governo. I militari golpisti hanno istituito il coprifuoco dalle ore 21:00 alle ore 05:00 ed hanno chiuso lo spazio aereo e terrestre del Paese il tutto a decorrere dal 19 agosto del 2020 e sino a nuovo ordine con conseguente isolamento internazionale del Paese (www.repubblica.it - www.internazionale.it - www.wikipedia.it).

Tutti dati e fatti che confermano dell'effettivo pericolo per il richiedente, in ipotesi di rimpatrio, di non poter godere dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione del nostro Paese che, invece, vengono costantemente violati nel Paese d'origine.

La Corte rileva infine che la trattazione del motivo di appello, relativa al riconoscimento del diritto al permesso per ragioni umanitarie in relazione alla riferita integrazione sociale del richiedente asilo in Italia, che è dato pur emergente dalla documentazione in atti, risulta di fatto assorbito dall'accoglimento della domanda di riconoscimento della S*****E sussidiaria.

Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti sia perché è nota a questo Collegio la circostanza che, in punto situazione Paese, il Mali nel caso di specie, vi sono pronunce di Giudici di merito di orientamento diverso, sia, soprattutto, in considerazione delle recenti mutate condizioni socio-politiche del Mali .

P.Q.M.

La Corte d'Appello,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

accoglie il ricorso e riconosce al signor A*****C M*****a il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lett. C) D.Lgs. 251/2007 con tutte le conseguenze di Legge.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.12.2020, tenutasi in modalità telematica con programma di videoconferenza Teams ex art. 83 D.L.18/2020, dalla Sezione Quarta Civile - S*****E Internazionale della Corte d'Appello di Torino.

IL C*****e ESTENSORE L*****I IL PRESIDENTE

Dott. Bruno FEDELI Dott. Gian Andrea MORBELLI

Sentenza n. 89/2021 pubbl. il 26/01/2021

RG n. 2446/2018